

ORIGINALE



Stato Legale Assoluto

Art. 110 Costituzione

Art. 104 Costituzione

Art. 103 Costituzione

Art. 102 Costituzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

Dott. Sebastiano L. Gentile - Presidente
Dott. Marcello De Cillis - Consigliere
Dott. Adriana Doronzo - Consigliere relatore

all'udienza collegiale del 5 febbraio 2008 sulle conclusioni delle parti, precisate in narrativa, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro, iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2811/05

TRA

Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. U. , giusta mandato in
a margine del ricorso introduttivo del giudizio,

APPELLANTE

E

COMUNE di CARPINO, rappresentato e difeso dall'avv. P. , giusta mandato rilasciato a
margine della compara di costituzione in appello,

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 aprile 2005, il Tribunale di Lucera, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da **Antonio**, con ricorso del 19 marzo 2004, ed avente ad oggetto la condanna del Comune di Carpino al pagamento della somma di € 4.066,01, oltre agli accessori, a titolo di compenso per lavoro notturno, relativamente al periodo compreso tra il 1.1.1994 ed il 9.12.2003, e indennità di trasferta per il periodo dal 1.8.2001 al 31.12.2003.

Ad



Il Tribunale riteneva, in primo luogo, che tutte le pretese relative al periodo anteriore al maggio 1998 (ovvero al quinquennio precedente la notifica della richiesta del tentativo di conciliazione) si fossero prescritte ai sensi dell'art. 2948 c.c.; in secondo luogo, che il ricorrente non avesse fornito la prova del numero di ore di lavoro notturno effettuate anno per anno, mentre, per quel che concerneva l'indennità di trasferta, che non avesse provato la durata superiore alle quattro ore della trasferta medesima, a mente dell'art. 41 comma 9, c.c.n.l.

Contro la sentenza, il lavoratore ha proposto appello con ricorso del 19 luglio 2005. Ricostituitosi il contraddittorio – il comune convenuto si è costituito ed ha concluso per la conferma della sentenza –, dopo alcuni rinvii della causa concessi al fine di favorire la conciliazione della lite, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza resa pubblica mediante la lettura pubblica del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ordine alle pretese economiche avanzate dal ricorrente e riguardanti il periodo precedente il 30 giugno 1998, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Non è infatti in contestazione che il Trombetta sia dipendente del Comune di Carpino dal 1.1.1989, addetto al servizio di nettezza urbana, dapprima con la qualifica di operatore ecologico e poi con quella di autista del camion adibito alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti solidi urbani (liv. 4°, cat. B, del c.c.n.l. "Autonomie locali e Regioni"), come peraltro è attestato dalla documentazione versata in atti (v. determine del 11 luglio 2001 e del 5.9.2001 dei responsabili dei servizi) e che dunque sussista tra le parti un rapporto di pubblico impiego. Un tale rapporto infatti si configura *"ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge. ... Conseguentemente, alla stregua della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente*



pubblico non economico, rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non la data di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento)" (Cass. Sez. Unite, 29 novembre 2006, n. 25264; Cass. civ. ord., Sez. Unite, 10 febbraio 2006, n. 2883). Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto di giurisdizione può e deve essere dichiarato anche in assenza di una specifica eccezione sollevata dalla parte interessata e la relativa pronuncia, che va emessa con priorità rispetto ad ogni altra questione di merito, compresa la prescrizione, rende superfluo l'esame del motivo di appello riguardante l'estinzione del diritto, dichiarata dal primo giudice con riferimento a pretese economiche relative ad epoche precedenti il 30 giugno 1998.

La controversia dunque deve essere limitata all'accertamento del diritto del Trombetta al compenso per il lavoro notturno prestato dal 1.7.1998 fino alla data indicata in ricorso, nonché all'indennità di trasferta.

2. Con il secondo motivo di appello (il primo riguardava la prescrizione, assorbito come si è detto nel difetto di giurisdizione) il ricorrente ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che difettesse la prova delle ore di lavoro notturno effettivamente prestato.

Il motivo è fondato. Ed invero, il primo giudice non ha dato il necessario rilievo alla dichiarazione resa dal teste Carlo, responsabile del settore "opere lavori pubblici" del comune di Carpino e, quindi, responsabile dell'organizzazione dei turni di servizio dei dipendenti della nettezza urbana (v. deliberazione della giunta comunale del 25.3.1999 e nota del 12.3.1999 dello stesso Vallese). Il teste ha confermato che l'orario normale di lavoro del T , come di tutti i dipendenti addetti al servizio di nettezza urbana, era dalle cinque del mattino fino alle undici



dal lunedì al sabato. Le sue dichiarazioni, peraltro, hanno avvalorato quanto già riferito dai testi S e D, colleghi di lavoro del ricorrente fino al 1997, e trovano riscontro nella delibera della giunta comunale del comune convenuto del 25.3.1999 (all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), con cui nel dare assetto al servizio di nettezza urbana si stabiliva l'orario di lavoro come su indicato.

Ciò posto, rileva la Corte che il comune convenuto non ha mai contestato che il T sia stato addetto, per tutto il periodo in esame, alla nettezza urbana e che abbia, quindi, rispettato il detto orario di lavoro per tutta la durata del rapporto. I conteggi allegati al ricorso danno conto del numero di ore giornaliere di lavoro notturno, dei giorni lavorati dal T in ciascun anno, nonché dell'importo orario della maggiorazione richiesta, sì da consentire tanto all'altra parte quanto al giudice di verificare le somme richieste mediante un semplice calcolo aritmetico: i conteggi non sono mai stati contestati, neppure genericamente, dal comune convenuto, né in ordine al numero di giorni asseritamente lavorati dal ricorrente né in ordine all'an ed al quantum del maggior compenso richiesto. Al contrario, l'ente si è difeso sostenendo di aver sempre corrisposto le maggiorazioni per i giorni lavorati di domenica e nei festivi e di aver fatto godere dei riposi compensativi, ma si tratta di questioni esulanti dalla materia del contendere, laddove nessuna prova ha offerto di aver corrisposto al lavoratore il compenso per il lavoro notturno prestato.

Tale diritto trova il suo supporto normativo negli artt. 24 e 52 del c.c.n.l. 14.9.2000, allegato al ricorso, a norma dei quali *"Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%"* (v. pure art. 22 c.c.n.l. citato). Ne consegue che, alla stregua dei conteggi allegati al ricorso e non contestati, spetta al Trombetta la somma di £. 2.678.863, pari a € 1.383,51 a titolo di compenso per il lavoro notturno, per il periodo 1° luglio 1998- 31 dicembre 2003.

3. Con il terzo motivo di appello, il ricorrente ha censurato la sentenza nella parte in cui ha negato il diritto all'indennità di trasferta per il periodo 1.8.2001 - 31.12.2003, sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 41 c.c.n.l. citato, ritenendo che l'indennità spetti solo in caso di trasferte di



durata superiore alle quattro ore e senza valutare in alcun modo sia la delibera della giunta comunale del 2.11.1999, n. 254, con la quale si riconosceva il diritto alla detta indennità al personale addetto al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Vieste, sia la deposizione resa dal teste F

Anche questo motivo è fondato.

L'art. 41 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, prevede quanto segue: *"Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.*

Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

- L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- L. 1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: (omissis)

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;

d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i



quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. (omissis). Il nono ed il decimo comma prevedono che: "9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente. 10. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località".

Non vi è dubbio che tra il Comune di Carpino, ordinaria sede di servizio e luogo di dimora abituale del T , e la discarica di Vieste distino più di dieci chilometri e ciò costituisce, a giudizio della Corte, presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al trattamento previsto dalla norma citata.

Il nono comma introduce una limitazione, nel caso in cui le trasferte siano di durata inferiore alle quattro ore, oppure siano state svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente. Una lettura ragionata della disposizione induce a ritenere che, fermo il limite dei dieci chilometri, al di sotto del quale è pacifico che il diritto non sorge, ove la trasferta sia ricompresa nella circoscrizione di appartenenza dell'ente il diritto viene riconosciuto solo se essa ecceda le quattro ore. In altri termini, l'attività svolta nell'ambito della circoscrizione è considerata come normale attività, che dà diritto al compenso in questione solo in caso di superamento del monte ore predeterminato (e sempre che non si tratti di normale servizio di vigilanza e custodia, che di per sé implica un'attività itinerante). Per converso, l'attività fuori dalla circoscrizione viene considerata oggettivamente come eccedente quella normale (anche se svolta nel normale servizio di vigilanza), e dà diritto all'indennità a prescindere dal numero di ore, che rileva ai soli fini della sua quantificazione.



E' la stessa formulazione letterale del comma in esame ad indurre questa interpretazione, dal momento che le due ipotesi alternative (trasferta di durata inferiore alle quattro ore e normale servizio di vigilanza e custodia) coordinate dalla disgiuntiva "o" e senza segni di interpunzione, impongono di ritenere che l'inciso seguente "nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente", che è invece separato dalla proposizione principale con la virgola, si riferisca ad entrambe le dette ipotesi. Se così non fosse e fosse invece valida l'interpretazione fornita dall'ente e condivisa dal primo giudice (secondo cui il diritto non sorgerebbe mai in caso di trasferta di durata inferiore alle quattro ore) non si comprenderebbe perché tale limite orario non sia stato inserito nel primo comma dell'art. 41, in cui si è enunciato il concetto di trasferta, né si giustificerebbe perché per determinare l'entità del trattamento su base oraria il secondo comma dell'art. 41 non abbia specificato che nulla compente per le prime quattro ore.

Tale interpretazione trova altresì conferma nel comportamento delle parti, e in particolare il comune convenuto che con la delibera n. 254 citata ha autorizzato il personale al servizio della pulizia urbana, tra cui il Trombetta, a recarsi presso la discarica di Vieste, ed ha espressamente riconosciuto la indennità di missione, oltre al compenso per il lavoro straordinario, senza alcun limite orario. Anche la prova testimoniale dedotta dal ricorrente depone nel senso da lui preteso, quando il teste Falcone Giuseppe dichiarato di aver visto quasi tutti i giorni il Trombetta uscire alla guida del camion intorno alle otto del mattino e fare rientro nel deposito dei mezzi intorno alle dodici.

Deve aggiungersi per completezza che, a fronte della specifica deduzione del ricorrente di aver impiegato giornalmente quattro ore per raggiungere dalla sede di servizio la discarica di Vieste, distante circa 65 KM, e farvi rientro, il comune convenuto si è limitato ad una generica contestazione, senza prendere posizione chiara e precisa, mediante l'indicazione di un tempo di permanenza diverso ed inferiore.

In ordine alla prova del *quantum* preteso, deve rilevarsi che: a) nei conteggi allegati al verso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha con precisione ed esattezza indicato le ore di

Al



viaggio impiegate per ogni trasferta, il numero delle trasferte eseguite, gli anni di riferimento, gli importi spettanti; b) a fronte di questa indicazione, il convenuto si è limitato a contestare l'*an debeatur*, ma nulla ha osservato sull'entità delle somme richieste. Esse peraltro appaiono corrette alla luce dei conteggi allegati, che fanno puntuale applicazione del c.c.n.l. citato. Spetta dunque al ricorrente la somma di € 1.523,56. In definitiva, devono essere riconosciuti al lavoratore gli importi su indicati, per un totale di € 2907,07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata a far tempo dal giorno di maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo pagamento.

La domanda dunque deve essere accolta per quanto di ragione, con la conseguente parziale riforma della sentenza del tribunale.

In ordine al regime delle spese del giudizio, esse vanno poste nella misura dei due terzi a carico dell'appellato in ragione del criterio della soccombenza. Si ritiene invece di compensare la restante parte in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

sezione lavoro

Inizialmente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 luglio 2005, Antonio [redacted] avverso la sentenza resa dal Tribunale del Lavoro di Lucera il 27 aprile 2005 tra l'appellante ed il Comune di Carpino, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda proposta dal T. [redacted] limitatamente alle pretese economiche maturate fino al 30 giugno 1998;
- 2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Carpino al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2907,07, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulle somme rivalutate, a far tempo dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo pagamento;



- 3) condanna il Comune convenuto al pagamento, in favore del T , dei due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero e per ciascun grado in complessivi € 1.200,00, di cui € 650 per onorari e € 30 per esborsi, oltre accessori come per legge;
- 4) compensa tra le parti il restante terzo delle spese.

si deciso in Bari, addì 5 febbraio 2008

IL PRESIDENTE

consigliere est.

Luciano Sorrento

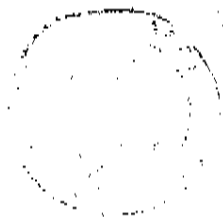
Sabotini L. Gentile

[Signature]
C.T.U.
C.T.U. 1000/00

CORTE DI APPELLO DI BARI
DEPOSITO IN CANCELLERIA

IL 12 FEB 2008

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE DI BARI



[Signature]